



Prot. n. 702/19

Asti, lì 09.05.2019

Ai Sigg.
Geometri Praticanti
L O R O S E D I

OGGETTO: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra - Sessione 2019

A seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ordinanza Ministeriale del 24 Aprile 2019, relativa alla sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra per l'anno 2019, **si allega modello di domanda da utilizzare e compilare in ogni sua parte.**

L'Ordinanza Ministeriale prevede che alla sessione d'esame del corrente anno sia ammesso chi è in possesso di uno dei requisiti indicati all'art. 2 c 1, 2 e 3 (sotto riportati).

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è stabilito per il giorno **6 GIUGNO 2019** mentre il requisito del tirocinio (in tutte le forme previste) deve essere maturato entro e non oltre il **20 NOVEMBRE 2019.**

Non saranno ammessi i candidati che spediranno le domande oltre il termine.

Le domande di ammissione devono essere INVIATE al seguente indirizzo: COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI – CORSO PIETRO CHIESA N. 17/b – 14100 ASTI ENTRO IL 06.06.2019 mediante una delle seguenti modalità:

- ▶ a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del Collegio Geometri; in questo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- ▶ a mano direttamente al Collegio: in questo caso farà fede un'apposita ricevuta che verrà rilasciata agli interessati, redatta su carta intestata del Collegio medesimo, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;
- ▶ a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata): l'indirizzo e-mail a cui inviare i documenti è **collegio.asti@geopec.it** ; in questo caso farà fede la stampa che documenta l'inoltro della P.E.C.

Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dall'art. 6 dell'Ordinanza richiamata, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo.

Si consiglia, prima di apporre la marca da bollo, di effettuare, presso la Segreteria del Collegio, un controllo della regolarità della compilazione della domanda e della documentazione da allegare.

L'art. 8 dell'Ordinanza fissa il calendario degli Esami che avranno inizio, in tutte le sedi, il **21.11.2019 alle ore 8,30 con lo svolgimento della prima prova scritto-grafica**, per proseguire il giorno successivo con lo svolgimento della seconda prova scritto-grafica. Si ricorda che è **NECESSARIO AVERE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** valido.

Si informa, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi dalla legge.

Per ogni ulteriore informazione sulla sessione d'esame si rimanda all'Ordinanza Ministeriale allegata alla presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
CURLETTO geom. DONATELLA

Art. 6.

Domanda di ammissione – Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati

i seguenti documenti:

-*curriculum* in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

-eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

-ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:

1) della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il **modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato – CODICE UFFICIO TERRITORIALE DI ASTI TSH)**;

2) del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c bancario indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A:

IBAN Istituto G.A. Giobert di Asti N. IT16U0853010304000580800526

-fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

-elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1.

Alla sessione d'esami sono ammessi i **candidati Geometri** in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", indirizzo "*Costruzioni, Ambiente e Territorio*" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma;

B – abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Geometra, un Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 75;

D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 75;

E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della Legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore

- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i **candidati Geometri Laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C – lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella **E** allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l'avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2).

Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

